

per chi è internato/ricoverato in OPG o in una REMS
per favorire misure non detentive e prevenire internamenti

Articolo 25 Costituzione:

“Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”

L'applicazione delle misure di sicurezza, secondo la legge, si basa su due presupposti - premesso che la persona deve essere dichiarata 'infermo o seminfermo di mente' (cioè totalmente o parzialmente incapace di intendere e di volere al momento in cui ha commesso il fatto ...) -

1. la commissione di un fatto di reato (presupposto oggettivo)
2. l'accertamento della pericolosità sociale della persona (presupposto soggettivo).

LO SAPEVI CHE

Il termine ultimo per la chiusura degli OPG è stato fissato al 31.03.2015

Tuttavia gli OPG non sono ancora chiusi del tutto:

- da quella data non ci sono più nuovi ingressi, nessuno può e deve essere più internato negli OPG
- ci sono ritardi nelle dimissioni delle persone internate nonostante l'obbligo di presentare il PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale) per le dimissioni.



Legge 9/2012 art. 3
ter comma 4 come
modificato dalla
[Legge 81/2014](#)

Art 1 comma 1 a)

[Legge 81/2014](#) Art. 1
comma 1 ter

COSA FARE PER

Per chi si trova ancora in OPG

E' necessario accertarsi che sia stato fatto il PTRI per le dimissioni. Infatti attraverso il Progetto sarà possibile accedere a misure alternative alla detenzione o, in subordine, al trasferimento presso una Rems (Residenza per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza).

- Il PTRI deve essere presentato dal DSM, d'intesa con l'OPG.
- E' comunque possibile presentare reclamo al Magistrato di sorveglianza, ex art. 35 bis L.354/1975, per chiedere il riconoscimento dell'avvenuta lesione dei diritti fondamentali e l'uscita dalla struttura. Scarica il modulo per il ricorso: <http://www.stopopg.it/primosoccorso>.



[Legge 81/2014](#) Art. 1
co mma 1 ter

LO SAPEVI CHE

- **Per la Legge la misura di sicurezza alternativa alla detenzione è la prima e preferibile soluzione:** per questo è fondamentale il ruolo del DSM/ASL nel rapporto con Magistrato (e Periti) e Avvocato
- **Il ricovero in Rems (misura di sicurezza detentiva) è la soluzione ultima:** l'*extrema ratio* che il Giudice o il Magistrato di sorveglianza dispongono soltanto quando sono stati acquisiti elementi da cui risulta che ogni misura diversa non è idonea¹
- **La misura in Rems può essere interrotta e sostituita con misura non detentiva.**



Legge 9/2012 art. 3 ter comma 4 come modificato dalla [Legge 81/2014](#) art. 1 comma 1 b

[Accordo CU 17 del 26.2.2015 articolo 7](#)

COSA FARE PER

Avere una misura di sicurezza NON detentiva: sia per evitare l'ingresso che per dimettere dalla Rems è fondamentale avvenga la presa in carico del'ASL competente. È utile contattare il DSM competente (cioè dell'Asl dove risiede la persona) e verificare se il Giudice ha chiesto e ricevuto il PTRI .

- Le Asl hanno l'obbligo di organizzare la presa in carico e i PTRI (vedi sotto).



Legge 9/2012 art. 3 ter comma 4 come modificato dalla [Legge 81/2014](#) art. 1 comma 1 b

Dimissioni Rems: [Accordo CU 17 del 26.2.2015 articolo 7](#)

LO SAPEVI CHE

Vi è l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (e quindi nelle Rems).



[Legge 9/2012 articolo 3 ter comma 6](#) (come modificato dalla Legge 57/2013 art 1 comma 1 c)

¹ "ad assicurare cure adeguate e a far fronte alla pericolosità sociale".

LO SAPEVI CHE

E' cambiato il giudizio di attualità della pericolosità: non si attribuisce la pericolosità sociale perchè la persona è emarginata o non è stata assistita dai servizi.

Non si può formulare il giudizio sull'attualità della pericolosità sulla base dei criteri di cui all'art.133 c.p. secondo comma n. 4 ma soltanto sulla base degli altri criteri. La persona inoltre non può essere definita pericolosa per mancanza del PTRI (che è dunque obbligatorio)².



Legge 9/2012 art. 3 ter

comma 4 come modificato dalla [Legge 81/2014](#) art. 1 comma 1b

COSA FARE PER

PER CHI SI TROVA IN REMS

- **Verificare se è stato presentato il Programma Terapeutico riabilitativo individuale (PTRI):** che la norma prevede obbligatorio presentare e inviare entro 45 giorni dall'ingresso in Rems al Magistrato e al Ministero della Salute. Il PTRI è a cura della Rems con il concorso dell'Asl competente e dell'UEPE e deve essere finalizzato a soluzioni diverse dalla Rems.
- **Verificare se è stato rispettato il Principio di territorialità:** nell'assegnazione alla Rems deve essere rispettato il Principio di assegnazione alla regione di provenienza dell'internato così da agevolare i rapporti con la famiglia e la presa in carico del ASL/DSM.
- **Verificare se sono previste uscite, attività esterne, ingresso di associazioni e operatori per lo svolgimento delle attività, se la struttura è connotata da caratteristiche "custodialiste" (sbarre, limitazioni nel ricevere visite, telefonare, ecc).** Su questo si veda anche [Report visita alle Rems di stopOpg](#).



[Accordo CU 17 26 febbraio 2015 articolo 7](#)

LO SAPEVI CHE

Introduzione del **termine massimo delle misure di sicurezza:** per le misure di sicurezza è ora previsto un termine di durata massima che corrisponde alla pena prevista per il reato commesso da assumersi nel massimo edittale.



[Legge 81/2014](#) Art. 1 comma quater

² Nell'accertamento della pericolosità sociale IL GIUDICE procede **SENZA TENER CONTO** delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4 del Codice Penale, e cioè: "le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo". Di conseguenza, i criteri rimasti validi nell'art.133 c.p. di cui si deve tener conto ai fini del giudizio sulla attualità della pericolosità sono: 1) natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione; 2) gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) intensità del dolo o dal grado della colpa; 5) motivi a delinquere e dal carattere del reo; 6) precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 7) condotta contemporanea o susseguente al reato.".
L'articolo 1 comma 1 lettera b) della legge 81/2014 al riguardo così recita: "Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali"

Brevi suggerimenti in merito alla valutazione della pericolosità della persona durante il processo o davanti alla Magistratura di sorveglianza

E' opportuno che il Giudice o il Magistrato di sorveglianza affidino l'incarico ad un professionista che già conosca l'indagato/imputato.

Il perito deve essere invitato a contattare il servizio territoriale competente per chiedere una relazione clinica del soggetto e per acquisire il PTRI che può definire le caratteristiche della misura non detentiva (ex. Art. 3 ter comma 4 Legge 9/2012 come modificato dalla [Legge 81/2014](#) art. 1 comma 1 b) per la dimissione dalla Rems.

E' inoltre opportuno che venga nominato quale perito una persona munita delle necessarie competenze scientifiche quindi uno psichiatra.

In questa fase, può avere un ruolo attivo anche il difensore della persona che, per esempio, può portare a conoscenza il Giudice del percorso di cura già seguito dalla persona.

Legenda

OPG: Ospedale Psichiatrico Giudiziario

PTRI: Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale

DSM: Dipartimento Salute Mentale

ASL (o AUSL): Azienda Sanitaria Locali (Azienda Unità Sanitaria Locale)

REMS (Rems): Residenza per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza

C.P.: Codice Penale

Accordo C.U.: Accordo Conferenza Unificata (tra Stato, Regioni e Comuni)

UEPE: Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna (Tribunale di ...)

